



Attività normativa Vigili del Fuoco in merito a facciate - edifici - classificazione

Si riporta l'attività svolta e in svolgimento da parte dei VVF in merito alla normazione relativa al comportamento al fuoco delle facciate, degli edifici e ai metodi di classificazione della reazione al fuoco dei materiali.

A premessa di quanto riportato in seguito si deve evidenziare la considerazione referente all'utilizzo degli strumenti normativi messi a disposizione dai VVF.

Ad oggi esistono due riferimenti normativi:

1. Decreti che definiscono le tecniche della prevenzione incendi per applicazioni specifiche e rappresentano il modello della "progettazione prescrittiva"
2. Codice di prevenzione incendi (CPI) che va applicato per le attività soggette, ma non normate con decreti di cui al punto 1 e rappresentano il modello della "progettazione prestazionale"

Le attività soggette (in numero di 80) sono riportate in Allegato 1 del DPR n. 151/2011. L'allegato riporta l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esempio:

- Attività n. 66, alberghi e simili
- Attività n. 67, scuole
- Attività n. 69, locali esposizione, fiere
- Attività n. 77, edifici h > 24 m.

Il CPI viene aggiornato continuamente con l'emanazione di RTV, Regola Tecnica Verticale, che vengono emesse per fornire le necessarie indicazioni alla prevenzione incendi in ambiti specifici.

Quindi esiste un "Doppio Canale" per la progettazione antincendio:

- Quanto esiste un decreto specifico
- Quando questo non esiste si adotta il CPI.

Questo però può essere volontariamente anche adottato dal progettista ad integrazione del primo caso e conseguentemente saranno assunte da quest'ultimo le relative responsabilità che contemplano tutta l'analisi preliminare del rischio.

Saranno considerati 4 documenti emessi ufficialmente e in via di preparazione.



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-22 Documento dedicato alle aziende associate

21/06/2022

1. RVT 13 – Chiusure d'ambito

Le RTV fanno parte delle regole del CPI e quindi si adottano secondo le regole del codice. La RTV 13 è stata pubblicata nella G.U. dell'8 aprile 2022 ed entra in vigore dopo 90 gg, quindi sarà operativa dal 7 luglio 2022.

La RTV 13 sarà utilizzabile per edifici con "attività soggette ma non normate".

Permette di utilizzare metodi di larga scala in uso in altri paesi europei per determinare il comportamento al fuoco dei sistemi costruttivi di facciata.

La RTV 13 prevede in particolare l'adozione di fasce di separazione per la compartimentazione dell'edificio secondo quanto previsto dal CPI.

Nel caso specifico di un edificio multipiano la compartimentazione è riportata nella sezione "S.3.6.2. Compartimenti Multipiano".

Le tabelle S.3-7. e S.3-8. riportano i casi relativi al rischio vita previsto dalla tipologia di edificio in esame.

La RTV 13 viene applicata nelle attività soggette ma non normate, e si possono ricordare ad es. le attività da 19 a 40 come viene riportato nell' articolo 2 del Decreto 12-4-2019.

2. Nuovo decreto di trasposizione dell'attuale Guida al Fuoco Facciate

La Guida sarà trasformata in Decreto con il seguente indirizzo:

"Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato 1 del DPR 151/2011 non sottoposte alle norme tecniche verticali di cui al decreto 3/8/2015 (CPI).

Il testo della bozza di decreto risulta essere identico alla Guida.

3. Decreto 19-5-2022 RTV 14 -Edifici di Civile Abitazione

La regola tecnica è stata emanata con Decreto 19-5-2022 e rientra nelle regole del CPI. Riguarderà sia il comportamento delle facciate che gli ambienti interni. È rivolta espressamente alla attività soggetta n°77, edifici H > 24 m. Vengono previste 4 classi in funzione della altezza e 8 aree di intervento in funzione dell'utilizzo. È prevista l'adozione della RTV 13 e la compartimentazione è effettuata secondo i dettami del CPI, sezione S.3

4. Decreto Classificazione Reazione al Fuoco

È in via di emanazione il Decreto che "Modifica il Decreto del 26 giugno 1984 concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali". In pratica sostituirà le vecchie classi di reazione al fuoco (Classe 1, 2, 3, 4) con le classi europee.

Introduce anche una nuova voce nelle tabelle del CPI relative ai materiali e alle classi di utilizzo, ovvero GM1/GM2/GM3.



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-22 Documento dedicato alle aziende associate

21/06/2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 151 – 1/08/2011 - Attività soggette a controllo prevenzione incendi
- DM 3/08/2015 - CPI – Codice di Prevenzione Incendi
- Decreto 12/04/2019 Aggiornamento del DM 3/08/2015
- Decreto 30/03/2022 Emanazione RTV 13 – Chiusure d’ambito
- Bozza Decreto modifiche Decreto 26/6/1984 – Classificazione di reazione al fuoco materiali
- RTV 14 - Edifici DI Civile Abitazione
- Bozza Decreto “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Allegato 1 DPR 151/2011 non sottoposte alle norme tecniche di cui DM 3/8/2015
- CPI, Sezione S.3.6.2. Compartimenti multipiano, regole per fasce di separazione
- CPI sezione S.1.5 tabella S.1-6 - I sistemi a cappotto rientrano nella “Descrizione materiale - Rivestimento a parete“

DECRETO 12/04/2019

Art.2 Le norme tecniche, ovvero il CPI, si applicano alla progettazione alla realizzazione e all’esercizio delle seguenti attività di cui Allegato 1 DPR 151 – 1/8/2011
9, 14,19, 40, 42, 47, 50, 54,56, 57, 63, 64, 66,67 (escluso asili nido), 69, 71, 73, 75, 76.

Le aziende associate interessate a ricevere decreti e documentazione inerente al tema trattato, potrà richiederli direttamente alla segreteria di AIPE.